



Ordinanza n. 15 del 10/05/2012

Oggetto: Ordinanza divieto di accampamento nomadi (Art. 54 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

IL SINDACO

Premesso quanto segue:

- Periodicamente giungono sul territorio comunale carovane di nomadi, costituite da persone, autovetture, autocaravan e caravan, che si installano abusivamente in aree pubbliche o private, con il pretesto di esercitare mestieri girovaghi;
- La presenza di tali gruppi nomadi provoca immediatamente allarme nella popolazione, preoccupata che tali situazioni possano favorire l'insorgere di attività illecite che i componenti di tali comunità spesso pongono in essere con il pretesto di esercitare a domicilio mestieri che in realtà non hanno più alcun concreto riscontro nelle effettive esigenze dei cittadini e delle imprese locali;
- Tali accampamenti non autorizzati impediscono inoltre la fruibilità degli spazi da parte degli aventi diritto, e sovente provocano il degrado dei siti utilizzati e delle attrezzature presenti, nonché problematiche di natura igienico-sanitaria, in relazione allo smaltimento delle deiezioni liquide e dei rifiuti solidi urbani;
- Non esistono in questo Comune aree di sosta attrezzate ed igienicamente idonee al campeggio, né di proprietà pubblica, né privata, ove poter accogliere e sistemare provvisoriamente ed in modo controllabile i gruppi di nomadi di che trattasi.

Considerato che la fattispecie risulta fra quelle previste dal Decreto Ministeriale 5 agosto 2008 (incolonnati pubblico e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione), ed in particolare nelle situazioni in cui si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminali, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accantonaggio con l'impiego di minori e disabili, e fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che le impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incarta, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili, tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e) comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accantonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Considerato che l'art. 633 c.p. punisce l'invasione arbitraria di terreni altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, con procedibilità d'ufficio quando il fatto è commesso da più di dieci persone;

Dato atto che lo schema del presente provvedimento è comunicato al Sig. Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla situazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 92/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 125 del 24/7/2008;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5/8/2000;

ORDINA

E' vietato su tutto il territorio comunale l'accampamento di gruppi e carovane di nomadi, sia sul suolo pubblico, sia sul suolo privato, salva specifica autorizzazione scritta.

Al fini della presente ordinanza costituisce "accampamento" anche la semplice sosta, prolungata per più di un'ora nel medesimo sito, di più veicoli adibiti ad abitazione.

L'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, dell'art. 633 c.p., sarà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 26/7/2000, oltre allo sgombero immediato delle persone, veicoli ed attrezzature da parte della forza pubblica.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura di Cuneo ed al Comando Compagnia Carabinieri di Cuneo.

La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché sui giornali locali.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
GIORDANO Brusa

